

Codice A1509A

D.D. 28 novembre 2016, n. 852

L.n. 266/91 e L.R. n. 38/94 e s.m.i. Cancellazione dalla sezione provinciale di Novara del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, sezione "Socio Assistenziale", dell'Associazione "OSM ORGANIZZAZIONE PER LA SOLIDARIETA' MONDIALE - ITALIA" "OSM ITALIA" con sede legale nel Comune di Novara (NO) - C.F. 94066990030.

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 ``L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione "Organismi di collegamento e coordinamento" e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";

la L.R. n. 23 del 29/10/2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato;

- la D.G.R. n.1-2692 del 23/12/2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che con D.D. n. 12 dell'11/01/2016, successivamente integrata con D.D. n. 204 dell'11/04/2016 e con D.D. n. 416 del 30/06/2016 è stata delegata ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi, tra l'altro, alle attività afferenti alla funzione in materia di Organizzazioni di Volontariato;

Vista la D.D. n. 3319 del 05/11/2012 con la quale è stata iscritta nella sezione provinciale di Novara del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato – sezione "Socio Assistenziale", l'associazione "OSM Organizzazione per la Solidarietà Mondiale – Italia" "OSM Italia", con sede legale nel Comune di Novara – C.F. 94066990030;

Visto l'art. 5 commi 1, 3 e 4 della L.R. 38/94 che prevede in modo esplicito i casi di cancellazione dal Registro regionale;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 24/03/2016 che l'associazione di volontariato in oggetto ha trasmesso all'ufficio competente in data 25/03/2016 ns. prot. n. 9244/A1059/A del 30/03/2016, dal quale si evince che tale associazione ha deliberato *il proprio scioglimento, specificando che non vi è patrimonio residuo da devolvere*;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici della Direzione Coesione Sociale aventi sede a Novara, i cui esiti sono stati comunicati dalla Dirigente regionale individuata quale responsabile dell'istruttoria, ai sensi della D.D. n. 12 dell'11/1/2016, come integrata con D.D. n. 204 del 11/4/2016 e con D.D. n. 416 del 30/06/2016;

Ritenuto pertanto di cancellare l'associazione in oggetto dalla sezione provinciale di Novara del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

Dato atto che l'adozione del provvedimento di cancellazione dal Registro regionale dell'Organizzazione di volontariato sopra individuata compete all'Amministrazione regionale, in quanto trattasi di istanza presentata dopo il 1° gennaio 2016;

Dato atto, che nelle more della definizione di una più precisa modalità di trasferimento delle informazioni tra le sedi periferiche e centrale del Settore scrivente, non è stato rispettato il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art.8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso.

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Viste la D.D. n. 12 dell'11/01/2016, la D.D. n. 204 dell' 11/04/2016 e la D.D. n. 416 del 30/06/2016, con le quali sono state attribuite specifiche funzioni ai Dirigenti regionali ivi individuati;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di cancellare dalla sezione provinciale di Novara del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, sezione Socio Assistenziale, l'Associazione "OSM Organizzazione per la

Solidarietà Mondiale – Italia” “OSM Italia” con sede legale nel Comune di Novara – C.F. 94066990030:

<i>Numero di iscrizione</i>	<i>denominazione dell'associazione</i>	<i>Sede legale e codice fiscale</i>
3319/2012	OSM ORGANIZZAZIONE PER LA SOLIDARIETA' MONDIALE – ITALIA “OSM ITALIA”	Comune: Novara Codice fiscale 94066990030

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa

La cancellazione dal Registro comporta i seguenti effetti:

- perdita della qualifica di O.N.L.U.S di diritto (D.Lgs. n. 460/1997 art. 10 comma 8);
- risoluzione automatica delle convenzioni in essere. Le Linee guida dell'Agenzia per le ONLUS sulla gestione dei Registri del volontariato (approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 27/01/2010) precisano che tale risoluzione è fatta salva “diversa previsione espressa nella convenzione medesima”;
- revoca dei benefici previsti dalla L. 266/91 artt. 7 e 8 e dalla L. R. n. 23/2003;

Sarà cura dell'Amministrazione regionale inviare alla sopra indicata associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta cancellazione dal Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente responsabile dell'istruttoria
Dott. Mario BRIGNONE

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO